

## COMUNE DI LEGNANO

ESENTE DA IMPOSTA DI  
BOLLO (AI SENSI  
DELL'ART. 16  
DELL'ALLEGATO B AL  
D.P.R. 642/72)

N. 4286 REGISTRO INTERNO DEI CONTRATTI

### **CONVENZIONE EX ART. 30 DEL D.LGS 267/2000 FRA I COMUNI DI LEGNANO, NERVIANO E RESCALDINA PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE PROCEDURE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 62 DEL D.LGS. 36/2023, MEDIANTE COSTITUZIONE DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) PRESSO IL COMUNE DI LEGNANO.**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaventiquattro (2024), il giorno 02 (DUE) del mese di Dicembre presso la sede del Comune di Legnano,

TRA

il Comune di Legnano, con sede legale in Legnano (MI), Piazza San Magno n. 9, codice fiscale 00807960158, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Lorenzo Radice nato a Legnano (MI) il 11/01/1981, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 123 del 12.11.2024, efficace ai sensi di legge;

E

il Comune di Nerviano, con sede legale in Nerviano, Piazza Manzoni n. 14, codice fiscale 00864790159, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Daniela Colombo, nata a Rho (MI) il 13/09/1959, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 81 del 21.11.2024, efficace ai sensi di legge;

E

il Comune di Rescaldina, con sede legale in Rescaldina, Piazza dalla Chiesa n. 15, codice fiscale 01633080153, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gilles André Ielo, nato a Mulhouse (Francia) il 08/09/1977, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 29.11.2024, efficace ai sensi di legge.

PREMESSO CHE

- il D.Lgs 50/2016, successivamente modificato dal D.Lgs. 56/2017, all'art. 37 "*Aggregazioni e centralizzazione delle committenze*", ha introdotto un sistema obbligatorio di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza, gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

(ANAC), basato sul possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del medesimo D.Lgs. 50/2016, per poter acquisire forniture, servizi e lavori di determinati importi;

- analogamente il D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" attualmente vigente ha reso operativo il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, istituendo presso l'ANAC l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate basato sul possesso dei requisiti di cui all'allegato II.4 del medesimo D.Lgs.36/2023, per poter progettare, affidare ed eseguire forniture, servizi e lavori di determinati importi;

- la Centrale Unica di Committenza istituita dai Comuni di Legnano, Nerviano, Rescaldina e Cerro Maggiore mediante convenzione ex art. 30 del D.lgs. 267/2000 stipulata il 01/12/2021 risulta qualificata ed iscritta all'elenco tenuto dall'ANAC;

- l'art. 52, comma 1, lettera a), punto 1.2. del D.L. 77/2021, tuttora vigente, ad oggetto "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", prevede l'obbligo di avvalersi delle modalità di acquisizione centralizzata per le procedure afferenti i lavori, servizi e forniture finanziate con fondi PNRR e PNC di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 18/04/2019 n. 32, come convertito in legge, e s.m.i.;

- è intenzione dei Comuni di Legnano, Nerviano e Rescaldina proseguire l'esperienza della gestione associata della Centrale Unica di Committenza in forma convenzionale ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000, al fine di conseguire la centralizzazione delle procedure di affidamento presso una struttura specializzata in grado di assicurare un maggior livello di professionalità ed efficacia nell'espletamento dei procedimenti, nonché una razionalizzazione della spesa attraverso l'aggregazione di determinati acquisti di forniture, servizi o lavori, ove possibile;

#### PREMESSO, INOLTRE

- che i Comuni di Legnano, Nerviano e Rescaldina hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, la presente convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 62 del D.Lgs. n. 36/2023, mediante individuazione del Comune di Legnano quale ente capofila:

a) deliberazione n. 123 del 12.11.2024, adottata dal Consiglio Comunale di Legnano, efficace ai sensi di legge,

b) deliberazione n. 81 del 21.11.2024, adottata dal Consiglio Comunale di Nerviano, efficace ai sensi di legge,

c) deliberazione n. 54 del 29.11.2024, adottata dal Consiglio Comunale di Rescaldina, efficace ai sensi di legge,

- con la presente convenzione le parti intendono definire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

## TUTTO CIO' PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

### **Art. 1 Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione**

1. Le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirne la corretta interpretazione ed applicazione.
2. I Comuni di Legnano, Nerviano e Rescaldina, per le ragioni indicate in premessa, con la presente convenzione istituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del D.Lgs. 267/2000, una Centrale Unica di Committenza per la gestione in forma associata della funzione e delle attività di acquisizione di determinati lavori, servizi e forniture, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62 del D.Lgs. 36/2024 e nei termini specificati negli articoli seguenti.
3. La Centrale Unica di Committenza viene individuata ed istituita presso il Comune di Legnano, designato quale Ente capofila; alla Centrale Unica di Committenza viene delegata da parte dei Comuni associati aderenti alla presente convenzione la gestione delle funzioni e delle attività volte all'acquisizione di determinati lavori, servizi e forniture, in relazione a quanto previsto dalla normativa, operando la stessa in nome e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.
4. La convenzione è finalizzata a:
  - a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
  - b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli affidamenti nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
  - c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure disciplinate dalla convenzione;
  - d) conseguire un processo di razionalizzazione della spesa attraverso la possibile aggregazione degli affidamenti di forniture, servizi o lavori;
  - e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
5. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture disciplinate dal D.Lgs. 36/2023, ivi compresi il partenariato pubblico privato (PPP) e le procedure di cui all'art. 76, comma 6, del D.Lgs. 36/2023.
6. Risultano, in particolare, comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 5:
  - a) le procedure finalizzate all'affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati con i fondi PNRR e PNC, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 18/04/2019 n. 32, come convertito in legge, e s.m.i.;

b) le procedure per l'affidamento di lavori e di servizi sociali e assimilati di importo superiore a € 500.000,00 e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023.

7. I Comuni associati, previa intesa con il Comune capofila, possono affidare alla Centrale Unica di Committenza l'esperimento delle procedure per l'affidamento di lavori di importo inferiore a € 500.000,00 e per l'affidamento di servizi e forniture di importo inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 14 del D.Lgs. 36/2023. Dette procedure vengono avviate dall'ente capofila nel rispetto dei tempi dettati dalla normativa vigente, tenendo conto delle procedure da gestire già programmate e ricomprese nell'ambito obbligatorio della convenzione, meglio specificato al precedente comma 6.

8. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal D.Lgs. n. 36/2023.

9. Fatte salve le esclusioni già previste nei precedenti commi, la presente convenzione non si applica inoltre:

- a) alle acquisizioni di forniture e servizi mediante spese economali;
- b) all'affidamento di lavori di somma urgenza, con riferimento ai quali ciascun Comune provvede nel rispetto delle norme vigenti;
- c) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera, affidati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001;
- d) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in applicazione dell'articolo 12 della Legge n. 241/1990;
- e) alle procedure di acquisto effettuate da aziende speciali (articolo 114 del D. Lgs. 267/2000), organizzazioni consortili (articolo 31 del D. Lgs. 267/2000), fondazioni, associazioni e società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico - privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
- f) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario di servizi;
- g) alle opere di urbanizzazione primaria e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 16 del D.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
- h) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici e da altre disposizioni di legge.

## **Art. 2 Comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza per i Comuni associati**

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano, ai sensi dell'art. 30, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, come ente capofila il **Comune di Legnano**, per la gestione in forma

associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture, il quale opera in luogo e per conto degli enti deleganti nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione.

2. Il Comune di Legnano istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate con la presente convenzione.
3. La struttura organizzativa istituita dal Comune di Legnano per l'esercizio delle attività di Centrale Unica di Committenza non ha soggettività giuridica autonoma e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza.
4. Per quanto concerne gli obblighi di iscrizione e comunicazione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e gli obblighi legati all'individuazione del soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA), si osservano le disposizioni dettate dall'Autorità stessa.
5. I singoli Comuni associati, qualora agiscano autonomamente ai sensi di legge e secondo le previsioni della presente convenzione, sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale natura giuridica, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicazione di cui al comma precedente.

### **Art. 3 Operatività della convenzione e durata**

1. La presente convenzione ha durata di tre (3) anni a far data dal 01.12.2024, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale Unica di Committenza.
2. Entro i sei (6) mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati conseguiti dalla stessa ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti e della normativa in materia. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato, pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.
3. La presente convenzione si intende comunque efficace per ulteriori 30 giorni dopo la scadenza, nelle more dell'assunzione degli atti necessari alla formalizzazione di una nuova convenzione, con le modalità di cui al comma 2.

### **Art. 4 Funzioni esercitate dal Comune Capofila operante come Centrale Unica di Committenza e principi regolanti l'esercizio delle attività.**

1. Il Comune capofila svolge, su richiesta e d'intesa con i Comuni associati, le seguenti funzioni ed attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture:
  - a) collabora, per gli aspetti di competenza, alla redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;
  - b) approva il bando, il disciplinare ed indice la procedura di gara;
  - c) acquisisce il CIG ove necessario;
  - d) nomina la Commissione di gara nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 13;
  - e) gestisce la procedura di gara sino all'aggiudicazione;
  - f) cura i seguenti adempimenti amministrativi:
    - adempie agli obblighi di pubblicità, dall'indizione sino all'esito di gara;
    - verifica per l'aggiudicatario il possesso dei requisiti di cui agli articoli 94, e 95 e 100 del D.lgs 36/2023;
    - assume la determinazione di aggiudicazione ex art. 17 del D.lgs 36/2023 e la trasmette al Comune interessato;
    - adempie alle comunicazioni di cui all'art. 90 del D.Lgs 36/2023;
  - g) decide in merito ad eventuali istanze di autotutela rispetto ai propri atti e provvedimenti;
  - h) gestisce l'eventuale contenzioso nel rispetto di quanto previsto dal successivo art. 9.
2. La Centrale Unica di Committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di contratti pubblici, per le fasi di propria competenza.
3. Nell'esercizio delle funzioni previste dai precedenti commi 1 e 2, il Comune Capofila svolge la propria attività nel rispetto dei principi dell'ordinamento Comunitario e delle norme definite dal D.Lgs. n. 36/2023.
4. Nell'organizzazione delle procedure che vengono contemporaneamente effettuate per conto di più Comuni, al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese, la Centrale Unica di Committenza, ove possibile ed economicamente conveniente, suddivide gli appalti in lotti funzionali nel rispetto delle norme in materia.
5. La Centrale Unica di Committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre dal Comune convenzionato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa necessaria per l'acquisizione dei lavori, servizi o forniture richiesti e l'avvenuto adempimento delle altre attività prodromiche di competenza del Comune medesimo; qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni convenzionati, provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre.

**Art. 5 Funzioni e attività ulteriori che possono essere svolte dal Comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza nell'interesse e in collaborazione con i Comuni associati**

1. Ai fini della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, ciascun Comune associato comunica alla Centrale Unica di Committenza, entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, ed in ogni caso con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale, i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo o comunque da appaltarsi nell'esercizio medesimo.
2. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo a ciascun Comune interessato di adeguare i propri strumenti di programmazione, quest'ultimo informa tempestivamente l'ente capofila, fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio della procedura di acquisizione; dette procedure vengono avviate dall'ente capofila nel rispetto dei tempi dettati dalla normativa vigente, tenendo conto delle procedure da gestire già programmate.

**Art. 6 Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dall'Ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza**

1. I singoli Comuni convenzionati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante procedure gestite dalla Centrale Unica di Committenza, svolgono le seguenti funzioni ed attività:
  - a) programmazione dei propri fabbisogni, anche attraverso l'adozione e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali previsti dalla legge;
  - b) individuazione del Responsabile unico del progetto per le procedure riguardanti il singolo Comune;
  - c) progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture da affidarsi;
  - d) individuazione puntuale delle prestazioni da acquisire nonché redazione ed approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto;
  - e) acquisizione del codice CUP, ove previsto;
  - f) pagamento del contributo ANAC per le procedure di proprio interesse;
  - g) collaborazione con la Centrale Unica di Committenza al fine dello svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
  - h) adozione della determinazione a contrarre prevista dall'art. 17, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con approvazione dei relativi capitolati speciali, delle modalità di scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione, dei requisiti di partecipazione, dei criteri di valutazione e con assunzione del relativo impegno di spesa;
  - i) proposta di aggiudicazione formulata dal RUP ex art. 17, comma 5, del D.Lgs. 36/2023;
  - j) presa d'atto delle risultanze di gara con eventuale rideterminazione dell'impegno di spesa;

- k) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario;
- l) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione del contratto previste dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché da normative specifiche;
- m) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture;

#### **Art. 7 Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dal Comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza**

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte dal Comune capofila contemporaneamente nell'interesse di più Comuni convenzionati possono dare luogo, in alternativa:
  - a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Dirigenti/Responsabili di Servizio di ciascun Comune;
  - b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune interessato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i Comuni associati definiscono, in accordo con la Centrale Unica di Committenza, la scelta più idonea in rapporto:
  - a) alla natura, forma e alle peculiarità del contratto;
  - b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario.

#### **Art. 8 Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dal Comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza e gestione delle richieste di accesso**

1. L'ente capofila conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione e conservazione documentale, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 e sino alla fase dell'aggiudicazione, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza assume il ruolo di responsabile del relativo procedimento, fatte salve le competenze del RUP per i documenti formati o detenuti dallo stesso.

#### **Art. 9 Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dal Comune capofila operante come Centrale Unica di Committenza**

1. Il contenzioso derivante dalle procedure gestite dal Comune capofila e le relative notificazioni ed i conseguenti atti e provvedimenti sono disciplinati dal D.Lgs. 104/2010.

2. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture gestite dalla Centrale Unica di Committenza, il Comune capofila fornisce al Comune nel cui interesse è stata gestita la procedura tutti gli elementi utili ad una valutazione congiunta in merito alla costituzione in giudizio, all'eventuale esercizio del potere di autotutela ovvero alla definizione del contenzioso in altro modo, mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
3. Il Comune capofila, tenuto conto dell'esito della valutazione di cui al precedente comma, assume, motivandoli, i conseguenti provvedimenti e, nel caso di costituzione in giudizio, individua il relativo legale cui affidare la rappresentanza e la difesa ed impegnando la relativa spesa. Dei provvedimenti assunti viene data tempestiva comunicazione al Comune associato nell'interesse del quale è stata svolta la procedura di gara. Quest'ultimo, valutato il quadro complessivo del contenzioso insorto, assume le più opportune decisioni in merito alla sua eventuale costituzione nel giudizio medesimo.
4. Le spese legali sono ripartite secondo quanto previsto dall'art 15, comma 3, della presente convenzione.

#### **Art. 10 Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, forniture e servizi**

1. Il Comune individuato come ente capofila per la gestione associata delle acquisizioni di lavori, servizi e forniture di cui alla presente convenzione:
  - a) con provvedimento dell'organo competente definisce la dotazione di personale da proporre alla Centrale, utilizzando anche il personale degli enti associati assegnato mediante convenzione ai sensi dell'art. 23 del CCNL 16.11.2022;
  - b) con apposito provvedimento approva eventuali specifiche disposizioni integrative del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina della struttura operante come Centrale Unica di Committenza.
2. Il Sindaco del Comune individuato come ente capofila, con proprio provvedimento nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, al quale sono attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 anche con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito dell'attività della medesima struttura. Tale Responsabile è individuato tra le unità di personale inserite nella dotazione organica con la qualifica dirigenziale.
3. Il Dirigente responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza agisce per conto della stessa mediante proprie determinazioni, contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali risulti

incaricato dal Comune di appartenenza, pur venendo successivamente inserite nel registro generale del Comune capofila.

4. Tale Dirigente coordina l'attività delle risorse umane assegnate alla Centrale Unica di Committenza anche provenienti dagli altri Comuni associati, e attribuisce ad esse le mansioni specifiche.
5. Sono comunque fatte salve le disposizioni del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune capofila, in quanto applicabili.
6. Ai sensi dell'art. 45, commi 2 e 8, del D.Lgs. 36/2023, per i compiti svolti dal personale della Centrale Unica di Committenza nell'espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto degli Enti associati, compreso il Comune di Legnano, è riconosciuta una quota pari al 20% dell'80% del fondo previsto dal comma 2 del citato articolo 45, per le gare svolte dalla CUC. Gli enti associati prevedono le somme da destinare a tale quota nei quadri economici delle procedure di gara. Detta quota viene corrisposta al termine della procedura di affidamento nei modi di legge. I singoli Comuni convenzionati assicurano l'attuazione del presente comma nei modi di legge.

#### **Art. 11 Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza – Ruolo e competenze**

1. Il Dirigente nominato ai sensi dell'art. 10 esercita le competenze previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione e dagli atti di organizzazione assunti dal Comune capofila.
2. Il Dirigente di cui al comma 1 coordina l'attività affidata alla competenza della Centrale unica di Committenza ai sensi della presente convenzione.

#### **Art. 12 Responsabile unico del progetto per le acquisizioni di lavori, forniture e servizi e Responsabile della procedura di gara**

1. La Centrale Unica di Committenza nomina per ciascuna procedura un Responsabile della Procedura di gara ex art. 15, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 per le attività di competenza della Centrale medesima.
2. I singoli Comuni associati che acquisiscono lavori, servizi e forniture facendo ricorso alla Centrale Unica di Committenza nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del progetto, con i compiti e le funzioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2023.

### **Art. 13 Commissione di gara**

1. La commissione di gara, ove necessaria, è nominata con determinazione del Dirigente responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, in conformità alle norme in materia.

### **Art. 14 Forme di consultazione tra i Comuni associati - Conferenza dei Sindaci**

1. I Sindaci dei Comuni associati, o loro delegati, costituiscono la Conferenza deputata a verificare l'andamento dell'attività della Centrale Unica di Committenza, condividere le scelte organizzative fondamentali per il suo funzionamento, monitorare l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché a formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.
2. La Conferenza è convocata con cadenza almeno annuale dal Sindaco del Comune capofila, il quale ne è il Presidente.
3. La Conferenza dei Sindaci, oltre alle attribuzioni stabilite nel comma 1, provvede:
  - a) ad adottare le decisioni in ordine ad eventuali successive richieste di adesione alla presente convenzione da parte di altri Comuni o di altre amministrazioni aggiudicatrici;
  - b) ad approvare il rendiconto annuale della Centrale Unica di Committenza, corredandolo di una relazione illustrativa dell'attività svolta;
  - c) ad approvare la ripartizione delle spese relative al funzionamento della Centrale Unica di Committenza.
4. Funge da Segretario il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza o suo delegato.

### **Art. 15 Rapporti finanziari e riparto delle spese**

1. Il Comune capofila conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ai principi di razionalizzazione delle procedure, e di efficacia ed efficienza.
2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità specifica o con particolari abilitazioni, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa o dei Comuni aderenti.
3. Le spese dirette connesse all'espletamento di ogni singola gara (contributo per l'Autorità Anticorruzione, spese per pubblicazione bandi e avvisi, spese per Commissione di gara, spese legali per eventuali contenziosi riferiti a gare svolte nell'esclusivo interesse di un solo Comune,

ecc..), sono interamente poste in capo al Comune nel cui interesse viene espletata la gara medesima; in caso di spese dirette sostenute per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più Comuni aderenti alla presente convenzione, queste vengono ripartite sulla base degli importi posti a base di gara riferiti ai singoli Comuni.

4. Le spese generali strettamente connesse al funzionamento della Centrale Unica di Committenza (oneri per la retribuzione del personale preposto alla CUC, spese di cancelleria e stampati, spese per eventuale acquisto hardware e software e relativi canoni di manutenzione, spese per utenze ecc.) sono ripartite tra i Comuni associati come di seguito indicato, secondo principi di solidarietà e di incidenza effettiva delle procedure di ciascun Comune sul carico di lavoro complessivo posto in capo della Centrale medesima:
  - a) per il 30% in base alla popolazione dei singoli Comuni associati al 31 dicembre dell'anno precedente il riparto, in rapporto proporzionale alla popolazione complessiva dei Comuni convenzionati;
  - b) per il 35% in base al numero annuo di gare gestite per il singolo Comune associato, in rapporto proporzionale al numero di gare complessivo annuo dei Comuni convenzionati
  - c) per il 35% in base al valore per l'anno di riferimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture ricondotte alla gestione della Centrale Unica di Committenza da parte dei singoli Comuni associati, in rapporto proporzionale al valore complessivo annuo di tutte le procedure gestite dalla Centrale
5. Il rimborso delle spese dirette di cui al comma 3 da parte degli enti associati a favore del Comune capofila avviene con cadenza quadrimestrale, su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.
6. Il rimborso delle spese generali di cui al comma 4 ha luogo annualmente in un'unica soluzione, previa rendicontazione e ripartizione predisposte dal Comune capofila riferita all'esercizio precedente dopo l'approvazione da parte della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 14 entro il 31 gennaio dell'esercizio successivo; il pagamento del suddetto rimborso ha luogo, da parte del Comune associato, entro 30 giorni dal formale ricevimento della rendicontazione medesima e comunque non oltre il 28 febbraio di ciascun anno.
7. Il Dirigente responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, sulla base delle comunicazioni dei fabbisogni e dei programmi presentati da ciascun Comune associato, predispone entro il 31 ottobre di ogni anno un riparto preventivo delle spese generali relative all'esercizio successivo, da inviare agli enti associati per l'allocazione dei relativi stanziamenti nel bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, l'andamento delle spese sostenute e del loro riparto è costantemente monitorato da parte del Responsabile della Centrale, con obbligo di informazione ai Comuni associati per le conseguenti eventuali variazioni di bilancio.

## **Art. 16 Risorse strumentali**

1. Il Comune capofila mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in forma associata.
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune capofila le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art. 15.
3. I Comuni associati consentono all'ente capofila l'accesso ai propri dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture. A tal fine, i Comuni associati definiscono congiuntamente le misure finalizzate a garantire la sicurezza dell'accesso ai dati suddetti ed al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

## **Art. 17 Riservatezza**

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Regolamento europeo UE 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR).
2. Il Comune capofila è il Titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di competenza della Centrale medesima per le fasi da essa gestite.
3. I singoli Comuni associati sono Titolari dei trattamenti dei dati personali in relazione alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il Comune capofila ed i Comuni associati definiscono ogni opportuna misura finalizzata ad assicurare il trattamento di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e dal citato Regolamento europeo UE 679/2016.

## **Art. 18 Prevenzione della corruzione**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune capofila.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa tra loro specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune capofila per l'inserimento nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o forniture, ed in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione non gestite dall'ente capofila, gli stessi rispettano il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

#### **Art. 19 Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico**

1. I contenuti della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023 nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge in materia si considerano automaticamente adeguati alle eventuali normative sopravvenute.
2. Qualora le normative sopravvenute dettino disposizioni comportanti modifiche necessarie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione della stessa nelle parti non più in linea con le norme.
3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione della presente convenzione quando ciò risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

#### **Art. 20 Recesso dalla convenzione - Scioglimento della convenzione**

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Il recesso deve essere motivato con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione ad un'altra forma di aggregazione.
3. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:
  - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi;
  - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi;
  - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione.

4. Allo scioglimento della convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle eventuali risorse strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila.

#### **Art. 21 Risoluzione delle controversie**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all'esecuzione della presente convenzione è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute all'Autorità Giudiziaria territorialmente competente.

#### **Art. 22 Copertura assicurativa**

1. Il Comune Capofila provvede a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità patrimoniale a copertura dei rischi derivanti dalle funzioni attribuite con la presente convenzione, il cui onere è ripartito tra i Comuni associati ai sensi dell'art. 15.
2. Dalla predetta polizza è esclusa la responsabilità derivante da colpa grave, per la cui copertura il personale assegnato alla CUC potrà provvedere a stipulare polizza assicurativa privata.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di LEGNANO  
Il Sindaco (Lorenzo Radice)

Per il Comune di NERVIANO  
Il Sindaco (Daniela Colombo)

Per il Comune di RESCALDINA  
Il Sindaco (Gilles André Ielo)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art 6, comma 3, del D.Lgs. n° 179/2012 convertito in Legge n° 221/2012 con le modalità di cui al D.Lgs. n° 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.